



**TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA**  
Sezione Civile e Concorsuale

Il Giudice, dott.ssa Marta Dell'Unto,  
nel procedimento ai sensi dell'art. 13, comma 4 *ter*, l. 27 gennaio 2012, n. 3, promosso da **PISARONI Mauro** (C.F. PSRMRA60B17L980T), con l'intervento di **BROVKINA Marina** (C.F. BRVMRN61E63Z154H) e con l'ausilio del professionista con funzioni di O.C.C., dott. Eugenio Giomarelli;  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22 settembre 2022, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

1. Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2022, Mauro Pisaroni e Marina Brovkina, quest'ultima intervenuta nella procedura di sovraindebitamento a garanzia dei pagamenti previsti dall'accordo, hanno depositato istanza ai sensi dell'art. 13, comma 4 *ter*, l. 27 gennaio 2012, n. 3, per la modifica dell'accordo di composizione della crisi omologato in data 18 gennaio 2018 dal Tribunale di Siena. In particolare, il debitore ha evidenziato di avere dato esecuzione all'accordo, adempiendo regolarmente i pagamenti previsti, anche nell'anno 2020, nonostante la nota emergenza pandemica da Covid-19 e che, tuttavia, l'esecuzione del piano alle scadenze previste nell'anno 2021 è divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore stesso, in quanto determinata dalle difficoltà dovute all'emergenza sanitaria ancora in corso e alle condizioni climatiche avverse che hanno fortemente condizionato la produzione agricola. Ha, a tal fine, allegato una perizia e una relazione metereologica e chiesto che l'accordo omologato venga modificato esclusivamente nei termini di scadenza dei pagamenti previsti dall'accordo, con la sospensione dell'esecuzione relativamente all'annualità 2021 e lo slittamento delle rate del piano di un anno, prolungando la conclusione dei pagamenti previsti sino al dicembre 2028 anziché sino al dicembre 2027, come originariamente previsto. Ha, inoltre, allegato alla propria proposta il piano di realizzi e di pagamenti così come modificato in virtù del predetto slittamento.

Con provvedimento del 18 aprile 2022 il giudice, ritenuto doversi procedere nelle modalità di cui agli artt. 10, 11 e 12 della l. 3/2012, stante l'espresso richiamo contenuto nell'art. 13,



comma 4 *ter* citato, che esclude la possibilità per il debitore di modificare unilateralmente la proposta, ha fissato nuova udienza dinanzi a sé, disponendo la comunicazione ai creditori della proposta di modifica, della relativa documentazione e del decreto di fissazione dell'udienza almeno 30 giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, l. 3/2012, avvertendoli della possibilità di far pervenire all'organismo di composizione della crisi, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, l'espressione del proprio voto, e che in mancanza si sarebbe considerato come prestato il consenso alla proposta di modifica come già comunicata per la precedente udienza (nell'ambito della quale non vi erano state opposizioni) e disponendo, altresì, idonee forme di pubblicità della proposta e del decreto. All'udienza del 23 giugno 2022, il professionista con funzioni di O.C.C. ha dato atto di aver ricevuto una memoria da parte dell'Avv. Pelucchini, in favore del ricorrente, al fine di contraddire in merito al dissenso manifestato dal Co.Di.Pr.A., così come fatto pervenire al professionista con funzioni di O.C.C., contenente altresì la richiesta di revoca del progetto omologato ai sensi dell'art. 14 *bis*, comma 2, lett. b), l. 3/2012. Alla suddetta udienza, il giudice ha disposto la regolarizzazione dell'istanza presentata dal creditore dissenziente e fissato nuova udienza a tal fine, mandando altresì al professionista con funzioni di O.C.C. per la redazione della relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale prevista dalla legge e per la trasmissione della stessa a tutti i creditori, i quali nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione avrebbero potuto sollevare le eventuali contestazioni, nonché, decorso tale termine, per la trasmissione al Giudice della relazione, con allegazione delle contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità della modifica proposta. Alla successiva udienza del 22 settembre 2022, sentite le parti presenti in udienza, il giudice ha riservato la decisione.

2. Anzitutto, deve premettersi che la richiesta di modifica era stata già presentata in data 25 novembre 2021 ma, per mero errore materiale, era stata depositata in un fascicolo errato (R.G. Fall. n. 8/2017), con la conseguenza che si è reso necessario un nuovo deposito effettuato in data 19 gennaio 2022, a seguito del quale è stata avviata la procedura prevista dalla legge e sopra richiamata.

Deve, poi, essere precisato che la modifica richiesta ha ad oggetto unicamente lo slittamento dei termini previsti per il pagamento delle rate, così da prolungare la conclusione dei pagamenti previsti sino al dicembre 2028, in luogo del dicembre 2027 originariamente previsto dall'accordo omologato, e restando invariato per il resto l'accordo originario. Pertanto, quanto ai presupposti soggettivi e al contenuto dell'accordo – ad eccezione di tale ultimo profilo – deve essere richiamato il decreto di omologa del 18



gennaio 2018, ribadendo in questa sede unicamente che non risultano essere stati commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Invero, in relazione all'unico elemento di cui è stata richiesta la modifica, il piano originario ha previsto il pagamento dei creditori in prededuzione, privilegiati e chirografi secondo il piano allegato alla proposta e nelle percentuali ivi previste con scadenze annuali, prevedendo come ultima rata quella del 31 dicembre 2027. Il ricorrente, infatti, con la richiesta modifica, a fronte dell'impossibilità per cause a lui non imputabili di effettuare il pagamento relativo alla scadenza stabilita per l'anno 2021, ha chiesto disporsi lo spostamento in avanti di un anno delle rate del piano, con conclusione dei pagamenti al dicembre 2028. Restano, di contro, immutate le ulteriori previsioni del piano, il quale prevede la cessione al termine delle unità abitative di proprietà e relativi annessi, stimate al momento della presentazione dell'accordo per un importo complessivo di € 519.960, solo in caso di continuità aziendale. La vendita è prevista allo scadere del decimo anno dall'omologa dell'accordo ed entro lo stesso termine è previsto l'incasso del corrispettivo, al fine di coprire il debito residuo in linea capitale nei confronti degli istituti bancari allo scadere del decimo anno. Nel piano, infine, si prevede che il ricavato dalla vendita dei fabbricati venga destinato al pagamento integrale dei crediti ipotecari, quindi con la piena copertura del credito delle banche collocate in classe 1 e che, in caso di eventuale *surplus*, dopo il pagamento integrale del debito ipotecario, l'eccedenza verrà destinata al pagamento degli altri creditori.

3. Tanto premesso, in ordine alla fattibilità del piano così come modificato nei termini di adempimento, il professionista con funzioni di O.C.C., dando atto che l'istanza di modifica dell'accordo per impossibilità sopravvenuta derivante dalle negative conseguenze economiche dell'evento climatico è stata documentata con specifica relazione tecnica redatta in data 30 ottobre 2021 e con relazione metereologica redatta in data 11 novembre 2021, ha rappresentato che *“le modifiche richieste dal debitore attengono unicamente alla sospensione di un anno delle scadenze indicate nel piano dei pagamenti con differimento dei relativi pagamenti al fine di adeguare l'accordo al mutato contesto agricolo – aziendale”* (cfr. pag. 3 della relazione). Ha, inoltre, rappresentato che sino ad oggi il debitore ha dato esecuzione all'accordo, adempiendo regolarmente agli impegni assunti, richiamando sul punto le relazioni periodiche depositate e presenti in atti. Pertanto, sulla base della documentazione in atti e delle informazioni assunte, precisando di aver verificato la veridicità dei dati e dei documenti posti a base della proposta di modifica dell'accordo, il professionista con funzioni di O.C.C., con una valutazione che deve ritenersi esaustiva anche in considerazione dell'esiguità della modifica rispetto all'originario piano e



comunque priva di vizi logici, ha confermato la propria attestazione sulla *“fattibilità del piano dei pagamenti che a seguito della modifica richiesta dal debitore subirà quale unica variazione il differimento di un anno dei pagamenti originariamente previsti”* (cfr. pag. 3 e 4 della relazione).

4. Il professionista con funzioni di O.C.C. ha provveduto in data 4 maggio 2022 a comunicare ai creditori il provvedimento di fissazione dell’udienza, così come rinviata, su istanza del medesimo professionista, con provvedimento del 27 aprile 2022.

Con relazione ai sensi dell’art. 12 l. 3/2012 il professionista con funzioni di O.C.C. ha dato atto delle manifestazioni di voto, attestando di aver ricevuto a mezzo pec nei termini di cui all’art. 11, comma 1, l. n. 3/2012, il dissenso di CO.DI.PR.A. (ricevuto in data 13 giugno 2022), che si è opposto alla richiesta di modifica e ha chiesto la revoca del progetto omologato.

Pertanto, tenuto conto delle manifestazioni di voto ricevute (anche in ragione del principio del silenzio assenso di cui all’art. 11, comma 1, l. 3/2012), ha riportato i seguenti dati riepilogativi del risultato del voto:

*“Totale crediti ammessi al voto Euro 1.213.055,07.=*

*Totale crediti portanti un parere negativo Euro 11.807,60.=*

*Totale crediti portanti un parere positivo Euro 1.201.247,47.=*

*Percentuale dei voti favorevoli 99,03%”.*

Ha, pertanto, così concluso in ordine alla procedura di voto espletata: *“Tenuto conto dei dati soprariportati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 L. n. 3/2012 succ. mod. ed int., la modifica dell’accordo omologato, rappresentata esclusivamente dalla sospensione dei pagamenti relativi all’annualità 2021 e lo slittamento delle rate del piano dei pagamenti di un anno, così da prolungare la conclusione dei pagamenti previsti sino al dicembre 2028 anziché al dicembre 2027 è da ritenersi accolta, in quanto approvata dai creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.”*

Va sottolineato come il professionista con funzioni di O.C.C. abbia tenuto conto, ai fini della verifica del raggiungimento dell’accordo, dei crediti privilegiati inseriti nelle classi 1 e 2, i quali sono stati computati ai fini del raggiungimento della maggioranza, pur essendo stato previsto il loro pagamento integrale, ciò in quanto per gli stessi è previsto il pagamento in forma dilazionata. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità più recente ha sostenuto che negli accordi di ristrutturazione dei debiti (così come nei piani del consumatore), deve ritenersi possibile la previsione della dilazione del pagamento dei crediti prelatizi e ciò anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita



economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti ovvero, nei piani del consumatore, sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. 3 luglio 2019, n. 17834; nonché conforme, Cass. 20 agosto 2020, n. 17391: *“In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall’art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego di omologa di una proposta di accordo di ristrutturazione, ritenuto non fattibile a causa della dilazione in cinque anni del pagamento di un credito ipotecario)”*). Invero, nel caso di specie, è stato attribuito ai creditori privilegiati la possibilità di esprimere il proprio dissenso, attribuendo loro il diritto di voto in ordine alla proposta modifica, così come accaduto in sede di omologazione del piano originario, specificando che, coerentemente con il meccanismo procedurale cristallizzato dal citato art. 11, comma 1, l. 3/2012, il silenzio dei creditori privilegiati deve considerarsi equivalente al dissenso. Ebbene, nel caso di specie, alla luce del meccanismo di voto sopra tratteggiato, entrambe le classi di privilegiati ammesse al voto (classe 1 e 2) hanno espresso voto favorevole.

Deve, poi, evidenziarsi che, alla luce della relazione redatta dal professionista O.C.C., non è pervenuto alcun voto espressamente negativo da parte dell’amministrazione finanziaria, in ciò escludendo la necessità di una valutazione legata al cd. *cram down* erariale.

Pertanto, alla luce di quanto anzidetto, la proposta di accordo deve ritenersi approvata.

Sulla base dell’esito della votazione, il professionista con funzioni di O.C.C. ha confermato (cfr. deposito del 13 luglio 2022) l’attestazione di fattibilità del piano (*“attesta la fattibilità del piano dei pagamenti che a seguito della modifica richiesta dal debitore subirà quale unica variazione il differimento di un anno dei pagamenti originariamente previsti come da allegato piano dei pagamenti aggiornato”*, pag. 4 dell’attestazione) e ha attestato, altresì, la mancata proposizione di contestazioni nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione sui consensi espressi (trasmessa dall’O.C.C. in data 27 giugno 2022). All’udienza del 22 settembre 2022 il professionista con funzioni di O.C.C., rimandando a quanto contenuto nella relazione e nell’attestazione depositata in atti, ha confermato la fattibilità del piano così come modificato.

5. Per quanto riguarda la tematica in ordine alla falcidiabilità del credito IVA, prevista all’interno dell’accordo e affrontata nel decreto di omologa dell’accordo originario, cui si



rimanda, si evidenzia che l'ammissibilità in via interpretativa del pagamento dilazionato ovvero parziale dell'IVA laddove la proposta del debitore preveda un trattamento migliore rispetto all'alternativa liquidatoria – interpretazione discendente dalla disapplicazione della norma nazionale in contrasto con il diritto unionale, in ragione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 7 aprile 2016, causa C-546/2014 e, in via interpretativa, della disciplina dettata dal Codice della Crisi d'Impresa – è stata in seguito avallata sia dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 245 del 29 novembre 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo periodo dell'art. 7 l. 3/2012 in relazione all'imposta sul valore aggiunto, sia dall'art. 4 *ter*, comma 1, lett. b), n. 1) e comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha soppresso l'intero terzo periodo del richiamato art. 7, con applicazione anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto (cfr. per un'applicazione nella giurisprudenza di merito anche in relazione alle ritenute operate e non versate, Tribunale di Parma, 26 marzo 2021).

6. Resta da esaminare la posizione del creditore chirografario CO.DI.PR.A.

Invero, il creditore CO.DI.PR.A., con atto trasmesso al professionista con funzioni di O.C.C. si è opposto all'istanza di modifica presentata e ha chiesto la revoca del progetto omologato ai sensi dell'art. 14 *bis*, comma 2, lett. b) l. 3/2012, non contestando la convenienza dell'accordo, ma il comportamento del debitore a fronte dell'evento calamitoso.

Quanto alla manifestazione di dissenso nell'ambito della procedura di voto prevista dagli artt. 10, 11 e 12 l. 3/2012, deve rilevarsi che il credito vantato dal CO.DI.PR.A. è pari a € 11.381,44 (dunque una percentuale esigua rispetto al totale dei crediti ammessi alla procedura) e che, in ogni caso, per quanto anzidetto, la procedura di voto si è conclusa con il voto favorevole (si rammenta che il voto non espresso equivale a voto favorevole) di una percentuale superiore al 60% prevista dall'art. 11, comma 2, l. 3/2012 ai fini dell'omologazione dell'accordo.

Quanto, invece, alla revoca del progetto omologato ai sensi dell'art. 14 *bis*, comma 2, lett. b), l. 3/2012, deve osservarsi quanto segue. Anzitutto, il richiamo normativo non risulta corretto, posto che il richiamato art. 14 *bis* disciplina la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, laddove invece la procedura in esame è stata introdotta ai sensi del paragrafo 2 della l. 3/2012 e, dunque, trattasi della diversa fattispecie di accordo di composizione della crisi.

Anche a voler qualificare correttamente l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 14, comma 2, l. 3/2012, disciplinante l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo, deve sin da ora evidenziarsi che la stessa è stata presentata in modo irrituale. Invero, ai sensi del



richiamato art. 14, comma 2, l. 3/2012 *“se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall’accordo, se le garanzie e promesse non vengono costituite o se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso”*; al comma 1 si prevede, peraltro, che *“l’accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento”*. Pertanto, esclusa l’applicabilità del comma 1, stante la lettera della norma, la domanda potrebbe essere, al più, riqualificata ai sensi del richiamato comma 2. Tuttavia, la medesima disposizione normativa prevede, al comma 3, che il ricorso debba essere proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo e, al comma 5, che la risoluzione dell’accordo deve essere proposta nelle forme di cui agli articoli 737 e ss. c.p.c., in quanto compatibili. Dunque, la risoluzione dell’accordo deve essere proposta con ricorso e con modalità che consentano la regolare instaurazione del contraddittorio con il debitore. Ciò non è stato nel caso di specie, posto che, dapprima la ricorrente ha irritualmente proposto la *“revoca del progetto omologato”* trasmettendo il relativo atto al professionista con funzioni di O.C.C. nell’ambito del diverso procedimento per l’omologazione dell’accordo così come modificato e, successivamente, pur invitata a regolarizzare l’istanza proposta, ha depositato un’istanza (non, dunque, un ricorso ai sensi dell’art. 737 c.p.c.) soltanto il giorno prima della trattazione dell’udienza fissata per l’omologa della modifica dell’accordo di composizione della crisi e nell’ambito della stessa, notificando l’atto al debitore in pari data e reiterando la richiesta di *“revoca del progetto omologato”* all’interno di un atto volto ad opporsi all’istanza di modifica presentata (dunque, essenzialmente indirizzato al fine di opporsi all’omologa dell’accordo), al di fuori delle modalità e delle forme previste dagli artt. 11 e 12, l. 3/2012. Del resto, a risultati diversi non potrebbe giungersi neppure qualificandola come contestazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, l. 3/2012, posto che in tal caso la stessa sarebbe comunque tardiva.

Da ultimo, all’udienza del 22 settembre 2022, il creditore istante ha sostenuto l’ammissibilità in ogni caso dell’istanza, ove qualificata ai sensi dell’art. 14 *ter* della l. 3/2012. Sul punto, deve osservarsi che il riferimento normativo, anche in questo caso, è errato, posto che le ipotesi di conversione della procedura di composizione in liquidazione sono previste dall’art. 14 *quater* della richiamata l. 3/2012, in ragione del quale *“il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all’art. 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione*



prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14 bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore". Escluse le ipotesi di cui al primo periodo e quella di cui all'art. 11, comma 5, l. 3/2012, le quali non vengono in considerazione nel caso di specie, l'istanza non merita in ogni caso accoglimento.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal creditore istante, non può ritenersi che l'impossibilità sopravvenuta nell'esecuzione dell'accordo discenda da cause imputabili al debitore. Invero, le circostanze rappresentate dal debitore devono ritenersi, unitamente alla gravissima crisi economica provocata dall'emergenza pandemica, idonee a comportare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione del debitore, peraltro limitata ad una sola annualità, per causa a lui non imputabile. Ciò invero, può desumersi dalla lettura dell'art. 1218 c.c., in ragione del quale il debitore che voglia vincere la presunzione di colpa a fronte dell'inadempimento, deve dare prova di aver eseguito correttamente la prestazione ovvero dimostrare che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, dunque da lui non evitabile. Ebbene, nel caso di specie, da un lato il debitore, come rappresentato anche dal professionista con funzioni di O.C.C. e come attestato dalle relazioni in atti, ha sempre adempiuto alle obbligazioni nascenti dall'accordo; dall'altro, l'impossibilità di eseguire i pagamenti alle scadenze previste dall'accordo è dipesa da un grave evento climatico, come tale evidentemente imprevedibile, che ha compromesso quasi per intero la produzione di frutta nell'anno 2021, in ciò non consentendo di riscontrare i flussi attesi per detta annualità e posti a sostegno del piano. Del resto, che si tratti di eventi eccezionali si evince anche dalla documentazione allegata alla richiesta di modifica (cfr. d.M. del 9 agosto 2021: *"Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Toscana dal 1° aprile 2021 al 10 aprile 2021"*, tra cui le gelate nell'intero territorio provinciale di Siena; relazione metereologica; perizia danni). Né, peraltro, vi è alcuna evidenza che la sottoscrizione di polizze assicurative agricole mirate alla copertura di eventi del tipo di quello verificatosi, addotto dal creditore istante come argomento a sostegno della propria istanza, avrebbe potuto evitare l'impossibilità di dare luogo al pagamento alle scadenze previste dall'accordo originario, anche in considerazione dei costi necessari per la stipula delle suddette polizze e della conseguente sostenibilità delle ulteriori e maggiori spese, a fronte della copertura effettivamente offerta, elemento senz'altro rilevante nel caso di specie nella valutazione del comportamento esigibile dal debitore, posto che il suddetto evento presenta in ogni



caso caratteristiche di eccezionalità e imprevedibilità (circostanza non contestata dal creditore istante).

Pertanto, non potendosi riscontrare – per quanto anzidetto - cause di risoluzione dell'accordo imputabili al debitore, non potrebbe in ogni caso darsi seguito alla conversione in liquidazione del patrimonio, stante la formulazione del richiamato art. 14 *quater* ultimo periodo.

Ciò posto, deve infine osservarsi che, ai sensi dell'art 13 comma 4 *ter* della legge n. 3/2012, il debitore può modificare l'accordo o il piano qualora la loro esecuzione sia divenuta impossibile per ragioni a lui non imputabili. Tale norma presuppone che, nella fase esecutiva dell'accordo già omologato, diventi impossibile il suo esatto adempimento per cause non imputabili al debitore, accordando in tale caso allo stesso la possibilità di modificare la proposta su cui si fonda l'accordo e prevedendo non una modifica unilaterale della stessa, bensì una procedura del tutto sovrapponibile a quella prevista per l'omologa dell'accordo originario, imponendo dunque un nuovo sindacato di convenienza, demandato ai creditori, i quali, nel caso dell'accordo di composizione della crisi, sono chiamati ad esprimere il loro voto nelle modalità previste dall'art. 11, l. 3/2012.

Peraltro, a fronte di un evento climatico che senz'altro può dirsi connotato da caratteristiche di eccezionalità, il debitore ha proposto non una modifica sostanziale, qualitativa o quantitativa dell'accordo, ma soltanto una modifica che incide sui termini dell'adempimento originariamente previsti per far fronte ad una impossibilità, in ogni caso temporanea, che investe l'accordo originario nel senso dell'impossibilità dell'esecuzione dello stesso limitatamente ad una annualità (posto che il piano prevede che il pagamento dei creditori avvenga a scadenze annuali). A ciò si aggiunga che il debitore ha esercitato la propria facoltà di modifica in via "preventiva", ciò in quanto all'epoca della formulazione della proposta non era stata introdotta alcuna azione di risoluzione dell'accordo.

Di conseguenza, deve ritenersi che la modifica della proposta sottoposta (con esito favorevole) al vaglio di convenienza dei creditori, alla luce di quanto sopra esposto, impedisca la risoluzione dello stesso, posto che, da un lato, viene in rilievo la non imputabilità al debitore dell'impossibilità dell'esecuzione dell'accordo nei termini originariamente previsti e, dall'altro, è stata attestata la perdurante fattibilità dell'accordo - favorevolmente votato dalla maggioranza dei creditori - modificato unicamente in relazione alle tempistiche di pagamento e con slittamento di una sola annualità.

Pertanto, a fronte del raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 12, l. 3/2012 e della successiva assenza di contestazioni, l'accordo di composizione della crisi così come



modificato deve essere omologato ai sensi dell'art. 12, comma 2, l. 3/2012, sussistendone tutti i presupposti.

7. Quanto alla sorveglianza demandata all'O.C.C. ai sensi dell'art. 13, comma 2, l. 3/2012, si richiama quanto già previsto nel decreto di omologazione dell'accordo originario.

In particolare, il debitore dovrà redigere adeguate relazioni semestrali (al 30 giugno e al 31 dicembre), da depositare entro i 60 giorni successivi alla scadenza del semestre, riguardanti i risultati economici e finanziari conseguenti alla concreta esecuzione del piano concordatario aventi la superiore finalità di consentire la più ampia conoscenza dell'andamento economico e finanziario della prosecuzione dell'attività, dei flussi di cassa effettivamente realizzati, dei risultati conseguenti alle auspicate economie di gestione dovute ad una gestione dell'attività d'impresa più efficiente e virtuosa e delle eventuali differenze rispetto alle previsioni del piano. Le relazioni, dovranno contenere un raffronto con le previsioni del piano, e dovranno essere altresì corredate da adeguate note illustrative e allegati che dovranno illustrare gli scostamenti intervenuti per ciascuna voce il cui risultato è diverso dalle previsioni originarie, gli effetti ragionevoli rispetto alle consistenze conclusive del piano nonché qualsiasi altro fatto o evento possa incidere, direttamente o indirettamente, sulla percentuale di soddisfazione stimata spettante ai creditori. Nell'esercizio del suo potere di sorveglianza, l'O.C.C. formulerà, rispetto alle relazioni sopra indicate, eventuali osservazioni, curando la trasmissione al registro delle imprese per via telematica ed ai singoli creditori a mezzo PEC della relazione e delle eventuali osservazioni. Sul conto corrente dedicato al pagamento dei creditori concorsuali, non utilizzabile ad altro, dovranno affluire le risorse finanziarie destinate ai creditori dovute alla prosecuzione dell'attività dell'impresa nel rispetto delle previsioni del piano, nonché la finanza prevista nel piano concordatario; copia degli estratti conto dovrà essere trasmessa ogni semestre all'O.C.C.

8. Infine, deve essere attuata la pubblicità prevista dall'art. 10, comma 2, l. 3/2012, in quanto richiamata dall'art. 12, comma 1, l. 3/2012.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visti gli artt. 13, comma 4 *ter*, 10, 11 e 12 l. 3/2012, così provvede:

**omologa**

l'accordo di composizione della crisi così come modificato da Mauro Pisaroni, con l'intervento di Marina Brovkina e con l'ausilio del professionista con funzioni di O.C.C., dott. Eugenio Giomarelli, con previsione di un nuovo termine finale al 31 dicembre 2028 per effettuare i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano, mantenendo



per il resto invariato l'accordo di composizione della crisi già omologato in data 18 gennaio 2018;

**dispone**

ai sensi dell'art. 12, comma 2, l. 3/2012 la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Siena e nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Siena;

**manda**

al professionista con funzioni di O.C.C. per la risoluzione di eventuali difficoltà nell'esecuzione dell'accordo e per la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, ai sensi dell'art. 13, comma 2, l. 3/2012, alla luce delle indicazioni di cui in parte motiva.

**Manda** alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente e al professionista con funzioni di O.C.C., il quale provvederà a comunicarlo agli altri creditori.

Così deciso in Siena, in data 22 ottobre 2022.

**Il Giudice**

*(dott.ssa Marta Dell'Unto)*

